

Spett.le

Stefano Capiello

Dirigente Generale Direzione V –
Regolamentazione e Vigilanza del Sistema
Finanziario

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Milano, 24 maggio 2024

Oggetto: Retail Investment Strategy (RIS) – Osservazioni AIPB

Gentilissimo Dott. Capiello,

con la presente la scrivente Associazione intende fornire un contributo in merito ai lavori attualmente in corso con riguardo alla Retail Investment Strategy, anche alla luce dell'evoluzione dei lavori a livello di Consiglio dell'UE.

Nello specifico, l'Associazione intende rappresentare **il proprio apprezzamento rispetto alla posizione assunta dalla Commissione Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo** rispetto al testo della RIS.

L'Associazione ritiene che il testo approvato dalla Commissione ECON, oltre a cancellare alcune proposte di dirompente impatto per gli interessi dei consumatori e dell'industria – quale, segnatamente, l'introduzione di divieti al pagamento e al ricevimento di incentivi – dia finalmente **il giusto risalto a importanti elementi di carattere qualitativo**, legati ai servizi offerti alla clientela e al valore dei prodotti, che erano stati invece omessi nella proposta originaria della Commissione. L'Associazione auspica, pertanto, che **il negoziato prosegua sostanzialmente nel solco tracciato dalla Commissione ECON**.

A questo proposito, tenuto conto delle discussioni attualmente in corso – per quanto a nostra conoscenza – a livello europeo, evidenziamo che:

- è a nostro avviso necessario, nell'ambito delle valutazioni alla base del c.d. *best interest test*, dare rilevanza **non soltanto alla performance e ai costi** del prodotto bensì anche a **elementi qualitativi e ai livelli di rischio**, come riportato nella proposta del Parlamento: la mera valutazione della *performance* e dei costi trascura di considerare, infatti, l'importanza dei diversi livelli di rischio (es. volatilità) che caratterizzano prodotti anche simili, nonché la non comparabilità dei costi in ragione della maggiore qualità del servizio offerto al cliente attraverso determinati canali distributivi (es. consulenza avanzata);

- sempre nell'ambito del *best interest test*, si ritiene opportuno conservare, ad avviso della scrivente Associazione, la possibilità per gli intermediari di raccomandare, a parità di condizioni, **prodotti con costi più elevanti**, a condizione che sia data **adeguata giustificazione** al riguardo (ad es., in ragione del servizio prestato, etc.);
- i *benchmark* dovrebbero costituire degli strumenti di vigilanza (*supervisory tool*) accessibili **soltanto da parte degli intermediari** e non anche **dal pubblico in generale**; la pubblicazione dei *benchmark* potrebbe dare adito a strumentalizzazioni in relazione all'offerta formulata dagli intermediari;
- occorre evitare che **gli Stati membri adottino soluzioni divergenti** rispetto alla disciplina degli incentivi: un simile approccio porterebbe a una **significativa frammentazione del mercato unico dei servizi finanziari e dei modelli distributivi**, vanificando l'obiettivo stesso della disciplina di armonizzazione introdotta al riguardo sin dai tempi della prima Direttiva MiFID.

* * * * *

Con la speranza di aver fornito un contributo positivo alla discussione attualmente in corso, la scrivente Associazione resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o confronto in relazione ai contenuti della presente nota.

Distinti Saluti,

ASSOCIAZIONE ITALIANA PRIVATE BANKING (AIPB)